

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 13 dicembre 1990

nella causa T-29/89, Heinz-Jörg Moritz contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendente — Ricevibilità — Rapporto informativo — Ritardo — Danno)*

(91/C 16/06)

*(Lingua processuale: il tedesco)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-29/89, Heinz-Jörg Moritz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bridel (Lussemburgo), con l'avv. dimiliatario Victor Biel, 18a, rue des Glacis, Lussemburgo, assistito dall'avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Henri Etienne, assistito dall'avv. Barbara Rapp-jung, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983—1985, il Tribunale (quinta sezione), composto dai signori: H. Kirschner, presidente di sezione; C. P. Briët e J. Biancarelli, giudici; cancelliere f.f.: B. Pastor, ha pronunciato il 13 dicembre 1990 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 13 dicembre 1990

nella causa T-115/89, José Maria Gonzalez Holguera contro Parlamento europeo ⁽¹⁾*(Dipendente — Requisiti di ammissione ad un concorso generale esterno)*

(91/C 16/07)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-115/89, José Maria Gonzalez Holguera, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avvocato dimiliatario Blanche Mou-

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 21. 6. 1989.

trier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte Neuve, contro Parlamento europeo (agenti: signori Jorge Campinos e Manfred Peter), avente ad oggetto il ricorso volto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale PE/126/LA (consigliere linguistico di lingua spagnola) di non ammettere il ricorrente a partecipare a detto concorso, il Tribunale (quinta sezione), composto dai signori: C. P. Briët, presidente di sezione; H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici; cancelliere: B. Pastor, ha pronunciato il 13 dicembre 1990 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

Ricorso promosso l'11 dicembre 1990 dal sig. George White contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-50/90)

(91/C 16/08)

L'11 dicembre 1990, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato promosso un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte del sig. George White, residente in Bruxelles, con l'avv. Eric J. H. Moons, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Lucy Dupong, 14A, rue des Bains.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza dichiarare che la Commissione delle Comunità europee ha l'obbligo di annullare la decisione adottata dal comitato locale del personale in data 27 novembre 1990 con la quale i delegati negli organi statutari amministrativi soggetti al comitato centrale del personale e al comitato locale del personale sono stati designati, incaricando la Commissione di vegliare a che dette designazioni si svolgano conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, ultimo

comma del regolamento relativo alla composizione e al funzionamento del comitato del personale (informazione amministrativa speciale della Commissione del 27 aprile 1988) e dell'articolo 9, paragrafo 3 dello statuto;

- porre le spese processuali a carico della Commissione delle Comunità europee.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene in primo luogo che le designazioni in questione sono state effettuate in base ad una nozione di blocco tra organizzazioni di categoria che implica una ripartizione non conforme al principio della suddivisione globale proporzionale ai risultati elettorali. La decisione del comitato del personale pone quindi in non cale, a giudizio del ricorrente, le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 dello statuto del personale nonché dell'articolo 14, ultimo comma del regolamento relativo alla composizione e al funzionamento del comitato del personale.

Il ricorrente sostiene d'altro canto che la suddivisione contestata lede il diritto legittimo del personale di esprimere i propri pareri e di intervenire tramite i rappresentanti da esso eletti e che non tiene alcun conto dei risultati effettivi delle elezioni del 10 e 12 ottobre 1990.

Ricorso di Laura Moretti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 dicembre 1990

(Causa T-51/90)

(91/C 16/09)

L'11 dicembre 1990 la sig.ra Laura Moretti, residente in Wezembeek-Oppem, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la S.à.r.l. Fiduciaire Myson, rue Glesener, 1, 1631 Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 1° gennaio 1988 di nominare il sig. Vesco nel posto dichiarato vacante con la sigla COM/LA/2036/86 senza attendere i risultati del concorso COM/LA/563;

- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, l'inosservanza del procedimento di assunzione, sostenendo che la convenuta ha trasgredito le norme secondo cui per coprire un posto dichiarato vacante l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) è tenuta a provvedere mediante vincitori di concorso. La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la convenuta ha ricusato di comunicare ragioni valide che giustifichino la decisione di non attenersi a dette norme, il che comporta difetto di motivazione. La ricorrente adduce infine lo sviamento di procedimento, facendo valere che l'AIPN sembra aver deciso di abbandonare il procedimento di assunzione in quanto voleva nominare il Vesco al posto di cui trattasi.

Ricorso di Cornelis Volger contro il Parlamento europeo, presentato il 18 dicembre 1990

(Causa T-52/90)

(91/C 16/10)

Il 18 dicembre 1990 il sig. Cornelis Volger, residente in Heffingen (Granducato di Lussemburgo), con l'avv. Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson S.à.r.l., 1, rue Glesener, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di respingere la candidatura del ricorrente al posto dichiarato vacante con la sigla 6084;
- annullare la decisione del Parlamento europeo di avviare il procedimento di assunzione attraverso il concorso generale PE/49/A;
- condannare il Parlamento europeo a versare al ricorrente la somma di 1 ecu, a risarcimento del danno subito;